

---

Pieve di Soligo, 16.12.2019

Informativa n. 9

## **OGGETTO: novità operazioni Intra-Ue dal 2020.**

### **1) prova delle cessioni Intraunionali.**

Dal primo gennaio 2020 entrerà in vigore il Regolamento Ue nr.1912/18 che ha individuato dettagliatamente la documentazione necessaria e valida come prova dell'avvenuta cessione intraunionale in regime di non imponibilità Iva.

Ricordiamo che ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile ai sensi dell'art.41 DL 331/1993, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- **Oggettivo:** l'onerosità dell'operazione
- **Soggettivo:** il cedente ed il cessionario devono essere operatori economici in due diversi stati membri e obbligatoriamente iscritti al Vies.
- **Territoriale:** movimentazione dei beni dall'Italia ad un altro Stato membro dell'Ue.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile Iva.

Il Regolamento ha definito l'elenco delle prove documentali atte a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione e precisamente:

#### Nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati dal cedente o da terzi per suo conto

Il venditore deve essere in possesso di almeno due dei seguenti documenti rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra:

- Documento o lettera CMR riportante la firma
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere

Oppure che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. Notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

#### Nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto

Il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che

identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione deve contenere:

- La data di rilascio
- Il nome e l'indirizzo dell'acquirente
- La quantità e la natura dei beni
- La data e il luogo di arrivo dei beni
- Il numero di identificazione del mezzo di trasporto, nel caso di cessione di mezzi di trasporto
- L'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

In aggiunta a tale dichiarazione il venditore deve disporre di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due parti diverse:

- Documento o lettera CMR riportante la firma
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere

Oppure uno solo dei suddetti documenti in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. Notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

In allegato troverete un fac simile della suddetta dichiarazione scritta, ricordandoVi che rimane in forma libera. Vi suggeriamo di inserirla come documento essenziale nelle Vs.procedure di scambio intra Ue.

## **2) iscrizione obbligatoria al Vies.**

Dal 01 gennaio 2020, in base alla direttiva UE 2018/1910, l'inserimento del numero di partita iva nel sistema di scambio di informazioni sull'iva (VIES) diventa una condizione sostanziale per l'applicazione del regime della non imponibilità.

## **3) triangolazioni comunitarie.**

L'articolo 36-bis della direttiva 2018/1910 ha individuato con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni nelle operazioni triangolari all'interno della Comunità Europea, senza intervenire sulle regole generali.

Per approfondimenti Vi invitiamo a contattare lo studio.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza srl